

	<p style="text-align: center;">Comune di Lodi Vecchio codice Ente 11015</p>	<p style="text-align: center;">G.C.</p>	<p style="text-align: center;">84</p>	<p style="text-align: center;">23/06/2021</p>
<p style="text-align: center;">OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO AL 31/7/2021</p>				

Deliberazione di Giunta Comunale

L'anno 2021 addì 23 del mese di Giugno alle ore 17.15 nell'ufficio Comunale di Lodi Vecchio.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell'apposito Regolamento convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano :

1) FELISSARI LINO OSVALDO	Sindaco	SI
2) CREMONESI DEBORA EMILIA	Vicesindaco	NO
3) FABIANO SIMONE	Assessore Esterno	SI
4) UGGERI STEFANO	Consigliere_Ass	SI
5) GUARISE DANIELA	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Generale ANDREA GUAZZI

Il Sig. FELISSARI LINO OSVALDO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
PAGAMENTO AL 31/7/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la seduta si è svolta con l'impiego di strumenti di comunicazione remota nelle modalità consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, secondo le linee guida indicate giusta disposizione sindacale;

Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *“...a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 *“...sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/5/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale unico con decorrenza dal 1/1/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/5/2021 con la quale sono state determinate le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio degli avvisi di pagamento da parte della ditta San Marco s.p.a. cui è affidato il servizio di gestione e riscossione del canone unico patrimoniale, si rende necessario prorogare, solo per l'anno 2021, il termine di scadenza al 31/07/2021;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prorogare il termine di versamento del Canone Unico Patrimoniale al 31/07/2021, solo per l'anno 2021;
2. di comunicare la presente deliberazione alla ditta San Marco s.p.a, per gli adempimenti di relativa competenza;

Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall'esito unanime - la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sigla
CS



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 112**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO AL 31/7/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Corti Simona

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Corti Simona

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL SINDACO
FELISSARI LINO OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA GUAZZI